



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "Domenico Purificato"
Via della Fonte Meravigliosa, 79 00143 ROMA ☎06/5040904 / fax 06/51963051
✉ rmic869002@istruzione.it/rmic869002@pec.istruzione.it -Cod.Fisc. 97197090588

Protocollo elettronico

NOMINA MEDICO COMPETENTE (Art.18, comma 1,
lettera a), D.Lgs. 8112008 e s.m.i.)

CIG Z282D89196

La sottoscritta Manuela Fini nato a Roma il 16/04/1957 nella qualità di Datore di lavoro dell'Istituto Scolastico Domenico Purificato C.F. 97197090588 con sede legale in Roma Via della Fonte Meravigliosa 79

NOMINA MEDICO COMPETENTE DELL'ISTITUTO

Il Dr. Murri Luigi nato a Forlì il 09/09/1975, codice fiscale MRRLGU75P09D704I Specialista in Medicina del Lavoro ed Iscritto all'Ordine dei Medici di Chieti.

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D.lgs. 8112008, ed in particolare il Medico competente dovrà:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico- fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del citato decreto attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la Sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle vigenti normative europee e nazionali sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza e con salvaguardia del segreto professionale;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del citato decreto e - a richiesta dello stesso - rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni concordate con il datore di lavoro, inerenti la sicurezza aziendale, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi. La indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere concordata con il datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

Inoltre, così come disposto dall'art. 41 del citato decreto, il medico competente è preposto alla sorveglianza sanitaria e, più in dettaglio alle seguenti attività:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;



- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
- Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio e predisposti su formato cartaceo o informatizzato.

Il Datore di Lavoro provvederà:

- ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art.28 del D.lgs.81/2008, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali che provvederà ad aggiornare tempestivamente;
- sottoporre i propri dipendenti a sorveglianza sanitaria ed informare i dipendenti del loro dovere di sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- comunicare puntualmente al Medico Competente le variazioni di personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- a fornire al medico competente i dati previsti dall'art. 18, comma 2 del D.lgs.81/2008 (infortuni, malattie professionali, etc.);
- ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
- ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo;
- ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Il Compenso orario per attività di consulenza in medicina del lavoro (riunioni, attività di docenza in corsi di formazione, visite agli ambienti di lavoro, collaborazione ad attività di valutazione del rischio) è concordato in € 80,00 orarie comprensive di tutti gli oneri;

Per gli accertamenti sanitari si stabiliscono € 40,00 (comprensivi di tutti gli oneri) per visita medica generale, comprensiva di elaborazione della cartella sanitaria di rischio e formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, e € 15,00 (comprensivi di tutti gli oneri) per Visiotest.

La collaborazione del Medico Competente si svolgerà compatibilmente con le esigenze aziendali e decorrerà dal 13/07/2020 al 31/12/2020 o fino a revoca scritta di una delle due parti.

Roma 13/07/2020

Il datore di lavoro
Dirigente Scolastico
Manuela Fini

Il Medico competente per accettazione
dott. Luigi Murri